

Accordo di garanzia

CarGarantie N°

6 500000-73431006

Il venditore/garante conferisce all'acquirente/beneficiario una garanzia volontaria a copertura dei costi di riparazione. Il contenuto della garanzia risulta dal presente accordo e dalle condizioni allegate sotto specificate (inclusi gli eventuali accordi speciali). La garanzia è assicurata dalla compagnia CG Car-Garantie Versicherungs-AG (in seguito nominata CG).

Acquirente/beneficiario:

Sig

Max Mustermann

Musterstraße 12

CH-9999 Musterstadt

123456789

max.mustermann@web.de



Muster

Dati del veicolo:

Marca/modello: **Renault CAPTUR 1.2**
Numero di telaio: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Data di prima immatricolazione: **01.05.2018**
Km indicati: **100 km**
Chilometraggio totale: **100 km**
Targa:

Durata della garanzia/varie

Data di emissione: **28.11.2018**
Durata della garanzia: **12 Mesi**
Tipo di copertura: **01b - Veicolo d'occasione**
Inizio della garanzia: **01.05.2021**

Data di vendita:
28.11.2018

Venditore:



Rivenditore/venditore:

500000.00/6
Autohaus Muster

Musterstr. 333
CH-1234 Musterstadt
+41 61 426 26 26

Valgono le condizioni di garanzia F2015B (Renault) in allegato.

Durata della garanzia (cfr. sinistra):

La copertura della garanzia decorre dalla data di inizio della garanzia, al più presto alla scadenza della garanzia di fabbrica oppure di una garanzia/polizza aggiuntiva ancora in vigore.

Accordi particolari:

Per veicoli, che al momento del guasto superano un'età di 7 anni a partire dalla data di prima immatricolazione. In deroga §5 cifra 1 e 2 delle condizioni di garanzia, viene stabilito un rimborso massimo di CHF 3'000.- per sinistro.

L'assistenza "RENAULT Assistance" è assicurata dalla Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA secondo le condizioni generali in allegato e termina con la scadenza della garanzia.

Dichiarazione del rivenditore/venditore e dell'acquirente/beneficiario della garanzia

Con la presente il rivenditore certifica nei confronti di CG le perfette condizioni dei gruppi complessivi/particolari coperti dalla garanzia e di aver eseguito prove di funzionalità, di rumorosità, un controllo visivo esterno e che il veicolo risulta idoneo ai fini dell'attivazione della garanzia. Conferma di avere consegnato all'acquirente/beneficiario della garanzia un esemplare di questo accordo di garanzia con le condizioni cui è fatto rinvio. L'acquirente/beneficiario della garanzia conferma con la propria sottoscrizione i dati qui riportati nonché di avere ricevuto i documenti di cui sopra. Con la sottoscrizione della presente le parti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per gli scopi e per i contenuti del presente accordo di garanzia e al fine esclusivo di fruire delle prestazioni previste dalla garanzia medesima.

Firma dell'acquirente/beneficiario

Firma del rivenditore/venditore

Condizioni di garanzia F2015B (Renault)

In mancanza di accordi diversi stipulati nell'accordo di garanzia, sono da ritenersi valide le seguenti condizioni:

§1. Contenuto, validità e durata della garanzia

1. Il venditore/rappresentante del marchio dà una garanzia all'acquirente/beneficiario, a copertura della funzionalità dei componenti citati nel § 2, cifra 1 per la durata concordata in base all'accordo di garanzia. Tale garanzia è assicurata da CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft (di seguito denominato assicuratore).
2. In base alla garanzia, durante il periodo di validità della garanzia stessa, viene concesso un indennizzo nel caso in cui una delle parti coperte dalla garanzia perda la propria funzionalità direttamente e non a seguito di guasto a parti non garantite, e se ne renda pertanto necessaria la riparazione. La garanzia non costituisce diritto di recesso dal contratto d'acquisto o riduzione del prezzo di vendita. Qualora la riparazione risulti difettosa per due volte, l'acquirente/beneficiario può pretendere che la riparazione venga affidata ad un'altra officina specializzata. Questa garanzia non esclude eventuali diritti legali dell'acquirente/beneficiario alla garanzia.
3. Le riparazioni coperte dalla garanzia comprendono anche gli interventi di collaudo, misurazione e regolazione necessarie in relazione all'eliminazione di un danno soggetto a garanzia; sono esclusi dalla garanzia gli interventi di manutenzione, ispezione, pulizia e assistenza. La garanzia non comprende le spese relative all'acquisto di liquidi come p.e. carburante, olio, refrigeranti e antigelo, refrigerante clima, olio compressore clima, liquido idraulico, grasso, detergenti, filtri e cartucce del filtro e i danni conseguenti diretti e indiretti (p. es. spese di soccorso stradale e rimorchio, spese di deposito, spese di trasporto, spese di smaltimento e l'indennizzo per mancato utilizzo o danni conseguenti a delle componenti non garantite).
4. La garanzia è valida entro il territorio nazionale e per viaggi temporanei, quali vacanze o per viaggi d'affari, anche negli altri paesi europei. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente all'estero per un periodo superiore alle sei settimane.
5. La durata della garanzia viene indicata nell'accordo di garanzia.

§2. Parti coperte dalla garanzia

1. La garanzia copre tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, idrauliche e pneumatiche del veicolo descritto nell'accordo di garanzia che sono state installate dal produttore, salvo che non siano state escluse al seguente punto 2.
2. Non sarà effettuato alcun rimborso del materiale e della manodopera per:
 - allestimenti supplementari non disponibili presso il produttore;
 - essiccatore dell'aria condizionata, ricarica e rabbocco come anche modifiche all'impianto dell'aria condizionata;
 - impurità del sistema di alimentazione;
 - eliminazione di rumorosità;
 - parti del telaio e della carrozzeria, registrazione e regolazione alla carrozzeria;
 - cristalli e specchi (sono comunque coperti per rottura a elementi di riscaldamento, antenne e al sistema di anti abbagliamento automatico);
 - trasformazioni-, allestimenti- e modifiche supplementari;

- infiltrazioni di acqua, difetti di tenuta alla carrozzeria, modanature della carrozzeria;
- corrosione, ossidazione e danni alla vernice;
- impianto di scarico (sono comunque coperti il collettore di scarico, catalizzatore e filtro antiparticolato);
- ferodo della frizione e pastiglie dei freni (è comunque coperta la doppia frizione del cambio a doppia frizione), dischi e tamburi dei freni, ammortizzatori, lampadine, candele di accensione;
- pile, batterie, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori di qualsiasi genere;
- tubazioni, spazzole del tergilcristallo e le cinghie in generale (è comunque coperta la cinghia di distribuzione del motore);
- particolari la cui sostituzione è prevista o consigliata con regolarità;
- pneumatici, cerchi e copricerchi, equilibratura delle ruote, dadi delle ruote, bulloni delle ruote e bulloni antifurto;
- impianto del telefono, se non allestito dalla fabbrica;
- dispositivi mobili (CD, DVD, Blu-ray Disc, dischi rigidi, memorie);
- chiavi del veicolo e telecomandi.

Candele di accensione, tubazioni e minuteria necessaria, concretamente specificata, sono coperte quando devono essere sostituite per l'eliminazione di un danno con diritto di indennizzo.

§3. Esclusioni dalla garanzia

Sono esclusi dalla copertura di garanzia i danni dovuti alle seguenti cause o verificatisi in presenza delle seguenti condizioni:

- a) per incidente, cioè un evento che agisce all'improvviso dall'esterno con effetti diretti e meccanici;
- b) attribuiti a negligenza ed imperizia, per cattivo utilizzo, intenzionale e doloso del veicolo, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all'intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, gelo, corrosione, fulmini, pietrisco, terremoti o infiltrazioni d'acqua, bruciature, incendi o esplosioni;
- c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, terrorismo, vandalismo, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;
- d) che derivano dalla partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo o dalle relative corse su percorsi di prova;
- e) che sono stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (p. es. tuning, disattivazione limitatore velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal montaggio di accessori o parti non originali che non sono ammessi dal produttore;
- f) per l'utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il danno non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del danno era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;
- g) se l'acquirente/beneficiario ha utilizzato il veicolo almeno temporaneamente come taxi, per noleggio con e senza conducente, per scuola guida, per servizi di corriere, per il trasporto di malati e per il trasporto di persone o cose a scopo commerciale;
- h) che sorgono per l'impiego di carburanti inadatti o causati da mancanza di fluidi (lubrificatore, oli, liquidi refrigeranti ecc.);

- i) per i quali deve intervenire un terzo quale fornitore, riparatore, ovvero la cui riparazione avvenga nell'ambito della correntezza del produttore o nell'ambito dell'eliminazione di difetti di materiale evidenziatisi in un numero consistente di casi (difetto di serie) o che in genere son o considerati difetti per i quali il produttore considera la fornitura di correntezza;
- j) che sorgono in seguito all'utilizzo del veicolo con carichi diretti o trainati superiori a quelli ammessi dal produttore.

§4. Condizione per il diritto al rimborso

1. La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso precedenti al sinistro prevede che l'acquirente/beneficiario

- a) faccia eseguire ovvero documentare dal rivenditore o da un'officina autorizzata dal costruttore i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore o comunque secondo le norme del costruttore. Il superamento fino a 3'000 km delle prescrizioni chilometriche date dal costruttore e/o il superamento fino a tre mesi delle prescrizioni temporali date dal costruttore, è innocuo anche se il superamento di una delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto al rimborso.

L'inosservanza di una delle predette prescrizioni provoca il venire meno del diritto al rimborso solo se tale inosservanza è causa del danno. E' sufficiente un concorso causale. Il concorso causale viene presunto. All'acquirente/beneficiario rimane la facoltà di provare l'assenza di causalità;

- b) si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
- c) si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.

2. La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso successivi al sinistro prevede che l'acquirente/beneficiario:

- a) segnali il guasto all'assicuratore, presso la sua sede sociale, senza ritardo e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione;
- b) permetta ad un incaricato dell'assicuratore di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
- c) se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni dell'assicuratore; se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
- d) faccia eseguire la riparazione presso un'officina autorizzata dal costruttore della marca utilizzata comunque secondo le norme del costruttore;
- e) faccia pervenire all'assicuratore la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, i costi dei ricambi e i costi di manodopera con indicazione dei tempi della casa costruttrice. Nel caso previsto al §5 punto 2, ultima parte, deve essere inviato un corrispondente preventivo. Se deve essere eseguita una riparazione che non ha ancora avuto esecuzione è sufficiente, per la verifica e conferma di rimborso dei costi da parte dell'assicuratore, che venga inviato all'assicuratore il preventivo di spesa con l'indicazione di quanto sopra.

3. Conseguenze di una violazione di una delle condizioni sopra riportate

- a) in caso di violazione di una delle condizioni al rimborso sopra riportati eccetto la cifra 2c, l'assicuratore è svincolato dall'obbligo di indennizzo;
- b) nel caso della cifra 2c, l'assicuratore è autorizzato a ridurre l'indennizzo ad un importo pari a quello che sarebbe spettato in caso di adempimento alle condizioni agli obblighi.

§5. Rimborso spese

1. All'acquirente/beneficiario della garanzia vengono rimborsati i costi di manodopera relativi a guasti contemplati dalla garanzia secondo i tempi del costruttore. I costi del materiale contemplati dalla garanzia vengono rimborsati al massimo in base ai prezzi di listino del costruttore ed in base alla percentuale sotto indicata corrispondente alla vetustà della componente al momento del verificarsi del guasto (**compartecipazione**):

fino a	100'000 km	100%
	120'000 km	80%
	140'000 km	60%
oltre	140'000 km	40%

2. Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione di quanto definito al primo capoverso del presente §5.1. L'importo massimo del risarcimento previsto dall'assicurazione, per singolo guasto, è limitato al valore del veicolo danneggiato al momento del guasto.

In presenza di un danno coperto, su richiesta dell'acquirente/beneficiario, l'assicuratore, mediante una dichiarazione di assunzione dei costi, conferma in modo vincolante all'officina terza i costi rimborsabili in base alle condizioni di garanzia. L'esecuzione della riparazione è condizione imprescindibile per qualsiasi prestazione assicurativa. Eccezionalmente vengono eseguite prestazioni senza esecuzione di una riparazione da parte di un'officina terza se il valore residuo di un veicolo e/o un valore massimo di riparazione, concordato espressamente e circostanziato nella cifra, siano inferiori ai costi di riparazione.

§6. Liquidazione del danno, obbligo di risarcimento

1. L'assicuratore assume per il venditore/rappresentante del marchio l'onere della regolazione dei guasti coperti dalla garanzia. All'assicuratore deve pervenire una fattura per la riparazione dalla quale devono risultare nel dettaglio i lavori eseguiti, il prezzo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera con il tempo di intervento e il costo orario indicativo della manodopera.
2. I diritti derivanti dalla garanzia prestata devono essere fatti valere dall'acquirente/beneficiario della garanzia esclusivamente e direttamente nei confronti dell'assicuratore.

§7. Prescrizione

1. In caso di vendita del veicolo garantito, i diritti passano all'acquirente insieme alla proprietà del veicolo.
2. Tutti i diritti di indennizzo derivanti da un guasto coperto dalla presente garanzia cadono in prescrizione 6 mesi dopo il verificarsi del sinistro, al più tardi 6 mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia.

Indicazioni importanti in caso di guasto

Al fine di attivare un intervento in garanzia e procedere ad una rapida evasione della pratica, La preghiamo di osservare le seguenti regole:

- In caso di guasto, tutti i lavori di riparazione devono essere eseguiti presso il rappresentante del marchio dove è stato acquistato il veicolo. Sarà il rappresentante del marchio a prendere contatto con CarGarantie e regolare tutte le formalità.
- Se la riparazione tuttavia non dovesse essere eseguita presso il rappresentante del marchio venditore del veicolo, La preghiamo di rivolgersi, sia nel Suo paese che all'estero, ad ogni altra officina autorizzata e riconosciuta dalla casa costruttrice del veicolo. In questo caso sarà necessario comunicare il guasto **prima della riparazione** a CarGarantie via telefono, telefax o e-mail ai seguenti numeri:

telefono : +41 (0) 61 426 26 36

telefax : +41 (0) 61 426 26 66

e-mail : schaden@cargarantie.ch

I nostri collaboratori preposti sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

Esclusi gli orari sopraelencati e nei giorni festivi, la Vostra chiamata sarà gestita automaticamente da un servizio telefonico di 24 ore.

- Nel caso in cui fosse impossibile segnalare il guasto via telefono, telefax o e-mail, La preghiamo di comunicarlo senza indugio e **prima della riparazione** per iscritto a:

CG Car-Garantie
Versicherungs-Aktiengesellschaft
Filiale Svizzera
Erlenstrasse 33
CH-4106 Therwil

- Contestualmente alla denuncia di guasto, è necessario inviare i certificati di manutenzione e le copie delle fatture relative ai controlli eseguiti.
- Al fine di assicurare una rapida e precisa evasione della pratica, La preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri addetti.
- Consigliamo di far eseguire la riparazione in garanzia presso il rappresentante del marchio dalla quale è stato acquistato il veicolo. Sarà il rappresentante del marchio ad occuparsi di tutte le formalità e a regolare i costi direttamente con CarGarantie.
- Se la riparazione soggetta alla garanzia non viene effettuata dal rappresentante del marchio, CarGarantie rimborsa la somma direttamente al cliente a finché la fattura viene certificata. Come accordato con l'impiegato della CarGarantie la liquidazione dei costi di riparazione può avvenire anche direttamente da parte di CarGarantie all'officina che ha eseguito il lavoro. In questo caso dovrà pagare soltanto le spese che risultano dei costi di riparazione non coperti dalla garanzia che il rappresentante del marchio le fattura.

Certificato di consegna

Alla vettura registrata con il sopra indicato numero di libretto di garanzia sono stati effettuati, prima della consegna, i seguenti controlli e sostituzioni chilometriche di

sono stati eseguiti i seguenti lavori:

- Cambio dell'olio motore e filtro
- Controllo olio e liquidi
- Varie:

Si prega di indicare il numero di garanzia!

Data Firma

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Timbro dell'officina

Certificato di manutenzione 1

Si prega di conservare la fattura!

Al rilascio della vettura con un chilometriche di

in data

In base alle prescrizioni del produttore il veicolo è stato sottoposto a:

- Controllo
- Cambio dell'olio

Si prega di indicare il numero di garanzia!

Firma

Timbra dell'officina

In caso di danno, inviare questo certificato di manutenzione unitamente alle copie delle fatture a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Erlenstrasse 33, CH-4106 Therwil.

Certificato di manutenzione 2

Si prega di conservare la fattura!

Al rilascio della vettura con un chilometriche di

in data

In base alle prescrizioni del produttore il veicolo è stato sottoposto a:

- Controllo
- Cambio dell'olio

Si prega di indicare il numero di garanzia!

Firma

Timbra dell'officina

In caso di danno, inviare questo certificato di manutenzione unitamente alle copie delle fatture a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Erlenstrasse 33, CH-4106 Therwil.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Polizza n. 163 1123.002 RENAULT Assistance per veicoli d'occasione 2013

L'assicuratore di RENAULT Assistance è la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, Bundesgasse 35, 3001 Berna.

La liquidazione dei sinistri avviene da parte della Mobi24 Call-Service-Center SA, Bundesgasse 35, 3001 Berna, su incarico della Mobiliare Svizzera, società di assicurazioni SA.

L'assistenza ai clienti viene effettuata dalla Mobiliare Svizzera, società di assicurazioni, agenzia generale Dielsdorf, Wehntalerstrasse 54, 8157 Dielsdorf.

1. Per quale veicolo vale l'assicurazione?

L'assicurazione è valevole per il veicolo d'occasione menzionato nell'attestato di assicurazione, acquistato e immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per il quale, a partire dalla data della nuova messa in circolazione, è stata rilasciata una garanzia Renault SELECTION – per uno o due anni – da parte di un concessionario Renault, esclusi i veicoli elettrici.

2. Quali persone sono assicurate?

Sono assicurati il detentore, il conducente e gli altri utenti legittimi del veicolo, al massimo per il numero di posti riportato nella licenza di circolazione. In caso di veicoli immatricolati a scopi professionali sono assicurati soltanto il conducente e un passeggero. Sono esclusi gli autostoppisti.

3. Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida

- in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- negli stati europei, aderenti all'accordo "Carta internazionale di assicurazione veicoli a motore" (Carta verde);
- negli Stati situati sulle sponde del Mar Mediterraneo;
- nelle isole bagnate dal Mediterraneo.

In caso di trasporto via mare, la copertura non viene interrotta se il luogo di partenza e di destinazione sono all'interno del campo di validità territoriale.

4. Per quanto tempo è valida l'assicurazione?

L'assicurazione inizia il giorno della nuova rimessa in circolazione del veicolo di occasione e termina senza comunicazione particolare da parte della Mobiliare Svizzera, società di assicurazioni SA dopo la scadenza di un anno o due anni, l'ultimo giorno, alle ore 24.

5. Quando e quali prestazioni vengono fornite?

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il veicolo assicurato a causa di panne, incidente o furto, sono erogate le seguenti prestazioni:

soccorso da parte della Centrale d'allarme Mobi24 Call-Service-Center AG a Berna

- a) le spese per rimorchiare il veicolo fino al concessionario RENAULT oppure a un'officina di riparazioni (in Svizzera) o alla prossima officina di riparazioni (all'estero) nonché le spese per il soccorso stradale, compresi i pezzi di ricambio per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro fino a CHF 500 al massimo. Per pezzi di ricambio s'intendono solo quelli solitamente trasportati dal servizio di pronto intervento in caso di panne (senza le spese per il rimpiazzo delle batterie).
- b) le spese di posteggio (tasse di posteggio) fino a CHF 200 al massimo;
- c) le spese i necessari lavori di recupero fino al massimo CHF 5000;
- d) le spese per una perizia necessaria, eseguita all'estero da periti d'auto riconosciuti, fino al massimo CHF 500;
- e) le spese supplementari per il rimpatrio diretto degli utenti del veicolo al loro domicilio, nel caso in cui il danno non possa essere riparato in loco;
- f) a condizione che il viaggio continui, le spese supplementari per noleggiare un veicolo, fino a CHF 1000 al massimo per persona. La categoria del veicolo a noleggio deve corrispondere a quella del veicolo assicurato;
- g) le spese supplementari per vitto e alloggio fino a 7 giorni e CHF 1000 al massimo per persona;
- h) le spese di spedizione delle parti di ricambio urgentemente necessarie;
- i) le spese doganali nel caso in cui il veicolo non venga più rimpatriato;
- k) le spese per il rimpatrio del veicolo (fino al valore attuale) se quest'ultimo non può essere riparato e reso funzionante sul posto, o, se in seguito a furto, viene ritrovato più tardi, dopo che le persone assicurate hanno proseguito il viaggio o sono rientrate al proprio domicilio;
- l) un anticipo sulle spese rimborsabile entro 30 giorni fino a CHF 5000 al massimo per effettuare all'estero le riparazioni necessarie e urgenti.

Si considerano panna: guasti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di carburante, rifornimento erroneo di carburante sbagliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiusi nel veicolo. Questa enumerazione è esaustiva.

Veicoli di noleggio/sostituzione, vengono normalmente consegnati soltanto contro presentazione di una carta di credito. L'assicurato è pertanto responsabile di soddisfare questa richiesta, affinché RENAULT Assistance possa fornire le suddette prestazioni.

Se l'assistenza non è stata richiesta tramite RENAULT Assistance, le prestazioni di RENAULT Assistance sono limitate a CHF 500 per sinistro. Questa restrizione cade se la richiesta di assistenza tramite RENAULT Assistance non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, date le circostanze.

6. Per quali casi non sussiste alcuna copertura assicurativa?

Non sussiste copertura assicurativa per i casi che si verificano in seguito a:

- eventi bellici, terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
- disordini di ogni genere, a meno che la persona assicurata non possa provare che non era dalla parte dei perturbatori e non ha fomentato tumulti;
- partecipazione a corse, rally, gare o competizioni simili svolte su percorsi di gara;

- esecuzione premeditata di crimini, delitti o il relativo tentativo;
- grave stato d'ebbrezza, abuso di medicinali, droghe o altre sostanze chimiche.

7. Presso chi devono essere fatti valere i casi di sinistro?

Nel caso si verifichi un evento assicurato si deve avvisare immediatamente il rappresentante RENAULT oppure **RENAULT Assistance + 41 (0)44 834 12 00**.

I costi di notifica vengono rimborsati.

8. Quali sono le conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento?

Nel caso in cui gli obblighi di comunicazione, informazione e comportamento vengano violati in maniera colposa, la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA può ridurre o rifiutare l'erogazione delle prestazioni.

9. Protezione dei dati

Per quanto concerne l'elaborazione dei dati personali, la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA e Mobi24 Call-Service-Center SA applicano le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. I dati che vengono raccolti al momento della stesura dei documenti contrattuali d'assicurazione o di liquidazione dei sinistri relativi a RENAULT Assistance vengono elaborati dalla Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA e utilizzati in particolare per il calcolo dei premi, l'esame del rischio, la liquidazione dei casi assicurativi. Le conversazioni con Mobi24 Call-Service-Center SA, incaricato dalla Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA possono essere registrate al fine di garantire un servizio ineccepibile e per motivi di formazione. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettronica. I dati non più necessari vengono cancellati, qualora la legge autorizzi la loro cancellazione. Se l'esecuzione del contratto o il trattamento dei sinistri lo esige, la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA ha il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nel contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori o riassicuratori così come a delle società del Gruppo Mobiliare.

10. Qual è il foro competente in caso di controversie?

Le persone assicurate o le persone aventi diritti derivanti da RENAULT Assistance possono adire le vie legali presso il tribunale alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure al domicilio svizzero della persona assicurata.

Se il domicilio della persona che adisce le vie legali si trova fuori dalla Svizzera, il foro competente è Berna.

11. Quale diritto è valido in aggiunta alle presenti disposizioni?

Per il resto valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).